



Studio di Geologia Teide

Dott. Geol. Luca Di Carlantonio

Consulente Tecnico Ambientale - Consulente tecnico del Tribunale di Teramo

Sede legale: Via Plinio il Vecchio, 22 – 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (TE)

Sede operativa: Trav. Viale Roma, snc – 64015 Nereto (TE)

Cell. 320-4435690

PEC geoteide@pec.it

e-mail geoteide@gmail.com

COMUNE DI NERETO

Anno	Titolo	Classe	
2019	VI	09	PARTENZA
Prot.n.	10951	Del	20/12/2019



OGGETTO: DOCUMENTI DA DEPOSITARE IN SEDE DI CDS RELATIVI A DOMANDA DI CONCESSIONE, A SANATORIA, DI DERIVAZIONE ACQUA DA UN CAMPO POZZI AD USO PLURIMO (INDUSTRIALE-CIVILE) – PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA WASH ITALIA S.P.A.

Con la presente, il sottoscritto Di Carlantonio Luca trasmette, in sede di Conferenza dei Servizi del 20/12/2019, i seguenti documenti

- Valutazioni sulle interazioni dei pozzi con il corpo idrico superficiale e le acque sotterranee (Pagine totali: 16);
- N. 1 Cd;
- Carta delle aree dei rischi del Piano di Emergenza Comunale del Comune di Nereto (Anno 2009) (Pagine totali 1);
- Carta delle aree dei rischi del Piano di Emergenza Comunale del Comune di Nereto (Anno 2019): vengono riportate le aree in aggiunta al PSDA vigente (Pagine totali: 1);
- Stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3-12-2018, in cui si porta a conoscenza dell'Art. 26-bis in cui si norma l'obbligo del Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e relativa comunicazione al Prefetto, il quale dovrà realizzare il Piano di Emergenza Esterno (Pagine totali: 2).

– Manifestazione indirizzata politico-amministrativa per stipula convenzione con l'associazione di protezione civile di Nereto per l'aggiornamento del piano di emergenza. Atto n. 61 del 07/06/2018

I presenti documenti vanno ad aggiungersi alla relazione già depositata presso il Comune di Nereto e trasmessa dal Comune al Servizio Genio Civile Teramo in data 06-12-2019, data ultima per la presentazione dei documenti relativi alla Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio stesso.

Certo di una corretta e attenta valutazione da parte di tutti gli Enti presenti in sede di CdS.

L'Aquila, 20 dicembre 2019



Dott. Geol. Luca Di Carlantonio



IL SINDACO
Daniele Laurenzi







REGIONE ABRUZZO
 Direzione LL.PP. - Area Urbana
 Servizio per la Protezione e la Difesa del Territorio
 Protezione Civile - Piani di Emergenza
 Centro Funzionale d'Abruzzo


COMUNE DI NERETO (TE)
 Zona sismica 2 - Pop. n. 4.425 ab.
 Sindaco Roberto Di Silvestro
 Ufficio tecnico Severino Di Donato

Plano Comunale di Emergenza
 Aree soggette a rischio idraulico, idrogeologico, incendi

Scale 1:5.000
 0 100 200 300 400 500 metri

LEGENDA

-  Limite comunale
-  Rischio idraulico
-  Rischio idrogeologico
-  Rischio incendio
-  Rischio incendio - Fascia Perimetrale (200 metri)
-  Viabilità principale





AT 10

RI 7

RI 2

RI 3

RI 2

AA 01

AT 09

AA 02

RI 1

RI 8

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”;

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: “comma 2-quater” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;

d) dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

“Art. 215-bis (*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*). — 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rotamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo”».

All'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

All'articolo 26, comma 1, le parole: «nonché al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*). — 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;


c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.



5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispose il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo»».

Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero). — 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.


1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati»;

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'ob-





COMUNE DI NERETO

Provincia di Teramo

ORIGINALE DI DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. **61**

Seduta in data : 07/06/2018

Oggetto: **MANIFESTAZIONE INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER STIPULA
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI NERETO
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **SETTE** del mese di **GIUGNO**
alle ore **15:46**, nella Residenza Municipale,

Il Commissario Straordinario

Dott. **DI GAETANO ALBERTO** nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri
assegnati per l'adozione di atti di competenza della Giunta Comunale;

Assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il
Dott. **DI EUGENIO LUCA** in qualità di Segretario Comunale;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IN FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Teramo del 29 novembre 2017, prot. 61897, con il quale il dr. Alberto di Gaetano é stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, ai sensi dell'art.141, comm1, lett. b), n. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 08 Gennaio 2018 con il quale il dott. Alberto Di Gaetano é stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, ai sensi dell'art.141, comm1, lett. b), n.3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO CHE:

- Il Sindaco é la prima autorità di Protezione Civile del Comune, la più vicina al cittadino ed ha la responsabilità di vigilare ed affrontare, con le risorse e gli uomini di cui dispone, i primi momenti di difficoltà o le situazioni molto localizzate;
- che il piano di emergenza del Comune di Nereto ha necessità di essere aggiornato in base alle "Linee guida per la pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza" - Regione Abruzzo Protezione Civile – Centro Funzionale d' Abruzzo;
- l' Ufficio Tecnico del Comune di Nereto ha rilevato la carenza di personale nell' organico interno;
- il Commissario straordinario dott. Di Gaetano Alberto ha manifestato la volontà di intenti a coinvolgere l' associazione di volontariato di P. C. locale con lettera prot. N 0001986 del 08/03/2018;
- la Protezione Civile è un'attività che richiede il concorso di più componenti e strutture operative, sia istituzionali che volontarie, a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale, le quali mirano ad assicurare, per quanto di competenza, la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento delle emergenze;
- l'Amministrazione Comunale di Nereto già da più di un anno si avvale del supporto dell'Associazione di volontariato di P.C. di Nereto per interventi

nell'ambito dei settori sociale e culturale;

- l'Associazione di Volontariato "di P.C. di Nereto", ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto agli interventi dell'Amministrazione;
- l'associazione di P.C. di Nereto" ha al suo interno volontari tecnicamente qualificati;

VISTE:

- la Legge n° 266/1991 "Legge quadro sul volontariato;
- le Linee Guida per la "Pianificazione Comunale e Intercomunale di Emergenza", approvate con deliberazione 13-01-2015 n.19-Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO che un piano di emergenza é l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio e che lo stesso recepisce il programma di previsione e prevenzione ed é lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un' area a rischio;

SOTTOLINEATO che il Piano di emergenza ha l'obiettivo di garantire, con ogni mezzo, il mantenimento del livello di "vita civile" messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici ed é un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi;

PRESO ATTO della carenza di personale dell'Ufficio Tecnico che non riuscirebbe, in tempi brevi, alla redazione di un documento di così notevole importanza come meglio sopra specificato;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, di manifestare l'indirizzo politico-amministrativo nei confronti del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per riscontrare positivamente la volontà espressa dall'Associazione sopra citata ed approvare l'accordo per la redazione del Piano di emergenza comunale sotto la supervisione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che l'accoglimento della richiesta *de qua* comporta impegno di spesa che trova copertura sul capitolo 1036/6 del bilancio di esercizio 2017 giusto impegno 691/17 e sul capitolo 198 del bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario

2018;

VISTO il T. U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **di APPROVARE** le premesse, parte integrante e sostanziale della delibera *de qua* e quale motivazione, ai sensi dell' art. 3 della legge n. 241/1990;
- 2) **di APPROVARE** lo schema di convenzione che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) **di DARE ATTO** che l'impegno di spesa, per l'attuazione della presente delibera, trova copertura per € 1.329,88 sul cap. 1036/6 del bilancio 2017, giusto impegno 691/17 e per € 2.170,12 da impegnare sul cap. 198 del bilancio d' esercizio provvisorio 2018;
- 4) **di AUTORIZZARE** il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale a porre in essere tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari e conseguenti e di stipulare l' atto di convenzione precedentemente richiamato;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente delibera, immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

CAP 64015 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 TEL 0861/806320 - FAX. 0861/806340

Codice Fiscale n. 00422080671

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 313 COMMISSARIO CON POTERI DI GIUNTA 06/06/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER STIPULA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI NERETO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1, approvato dal D.Lgs. n. 267/2000)

Parere favorevole

Parere favorevole a condizione che _____

Parere Contrario in quanto che _____

Nereto, li 06/06/2018

L'Istruttore



REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art.49 del T.U., comma 1, approvato dal D.Lgs. n. 267/2000)


Parere favorevole

Parere favorevole a condizione che _____

Parere Contrario in quanto che _____

Nereto, li

L'Istruttore



OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Nereto, li

Il Segretario Comunale

Dott. Luca di Eugenio

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. DI GAETANO ALBERTO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DI EUGENIO LUCA

Eugenio Luca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 14/6/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1°, del T.U. n. 267/2000);

è stata compresa nell'elenco prot. n. 4513 in data 14/6/2018 delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Nereto, li

14/6/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DI EUGENIO LUCA

Eugenio Luca

ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7/6/2018 poichè :

Dichiarata immediatamente esecutiva.

Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

Nereto, li

14/6/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DI EUGENIO LUCA

Eugenio Luca



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0358344/19	20/12/2019	CONSEGNATA A MANO	Mittente: TEIDE	
<hr/>							
Oggetto:	DOCUMENTI PRESENTATI IN SEDE DI CONFERENZA WASH 20/12/2019						
Impronta:	03BA6939ADDC233D082D905D168F776BD019644C23DF18D8F5203277B454B840						